



FONDIARIA - SAI S.p.A.
Sede Legale e Direzione Torino
10126 - Corso Galileo Galilei, 12
Tel. (438) 011.5557111 - Fax (438) 011.6667666
www.fonditraspaire.it
Divisione FONDIAIRIA
Sede Direzione Firenze
50123 - Via Lorenzini 1 Magnifico, 1
Tel. (439) 666.47661 - Fax (439) 053.476026

Capitale sociale € 167.040.712 (0) art. vers.
Numero di iscrizione al Registro della Società di Torino
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00518070012
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
art. 56 R.D.L. 25-4-1923 n. 1949
Iscritta alla Sez. I del Registro Imprese presso il Tribunale di Torino n. 155026
Società capogruppo del gruppo assicurativo Fondiaria SAI,
scritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 059

POLIZZA N.

SCHEDA DI POLIZZA

0668.5104639.18

AGENZIA

0668 - SASSUOLO

R.C. Rischi Diversi

Polizza di Assicurazione
di Responsabilità Civile verso Terzi
e Prestatori di Lavoro
Mod. 11631 - Edizione 12.2010

Autorizzazione

Convenzione

ISTITUTO COMPRENSIVO FABRIANI
41057 SPILAMBERTO (MO)

8 OTT 2013

Azienda

Prot. N. 4435

Tit. B Cl. 19 Sc. A

Contraente/Assicurato			Codice fiscale o Partita I.V.A.			
ISTITUTO COMPRENSIVO SEVERINO FABRIANI SPILAMBERTO			80010130369			
Indirizzo/Sede Legale			C.A.P.	Località	Prov.	
V. LE MARCONI, 6			41057	SPILAMBERTO	MO	
Durata del contratto	Decorrenza dalle ore 24 del giorno mese anno			Scadenza alle ore 24 del giorno mese anno		
	15	09	2013	15	09	2014
	Scadenza prima quietanza giorno mese anno			Rateazione		Durata anni giorni
	15	09	2014	S.T.R.		1
Polizza sostituita	Numero					Premio al netto delle imposte

Attività esercitata	L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile gravante, ai sensi di legge, sull'Assicurato per lo svolgimento delle seguenti attività:					
Cod.	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDA-					
Cod.	RIA DI PRIMO GRADO SITE NEI COMUNI DI SPILAMBERTO E SAN VITO					
Cod.						
Cod.						

Dichiarazioni	Il Contraente/Assicurato dichiara:					
	• di avere in corso altre assicurazioni per gli stessi rischi : <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI N° _____					
	Compagnia _____;					
	• di non aver avuto polizze annullate per sinistri da altre società negli ultimi due anni;					
	• di aver registrato, nel precedente esercizio, un fatturato relativo all'attività assicurata di € _____;					
	• di aver avuto n. _____ sinistri negli ultimi due anni.					

Garanzie, Massimali e Premi	Sono operanti solo le garanzie per le quali è indicato il massimale.					
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Responsabilità Civile	L'assicurazione vale fino alla concorrenza complessiva, per capitale, interessi e spese, di:					
	€ <u>2.500.000,00</u> per ogni sinistro, con il limite :					
	verso terzi (R.C.T.)	di € <u>2.500.000,00</u>		per ogni persona		
		e di € <u>2.500.000,00</u>		per danni a cose (anche se appartenenti a più persone)		
	verso prestatori di lavoro (R.C.O.)	di € <u>1.500.000,00</u>		per ogni persona		

Calcolo del premio	Elemento variabile per il calcolo del premio imponibile					
Descrizione	Importo	Tasso imponibile (%)		Premio di riferimento		
ALUNNI 1.119	€ <u>0,90</u>			€ <u>1.007,10</u>		
Premio minimo assoluto	€ <u>920,00</u>					
Imposte	€ <u>183,30</u>	Premio totale annuo lordo				€ <u>1.007,10</u>

Allegati Sono operanti gli allegati AG

Premio	Premio netto	Accredito per sostituzione	Conguaglio	Accessori	Imposte	Totale
	€823,80			€0,00	€183,30	€1.007,10
Prima rata	Premio netto			Accessori	Imposte	Totale


Rate successive

R.C. Rischi Diversi

Polizza di Assicurazione
di Responsabilità Civile Verso Terzi
e Prestatori Di Lavoro

La Società, in base alla descrizione del Rischio fornita dal Contraente ed alle dichiarazioni dello stesso e dell'Assicurato se diverso, presta le garanzie pattuite in Polizza alle Condizioni di Assicurazione riportate nel modello 11631 Edizione 12/2010 e negli allegati richiamati nella presente Scheda di Polizza, nonché alle eventuali condizioni dattiloscritte, che nell'insieme formano la Polizza.

Il Contraente dichiara di conoscere le predette condizioni e di accettarle integralmente.




IL CONTRAENTE
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
CARLA MARTINELLI

Fondiarria-SAI S.p.A.

FONDIARRIA-SAI S.p.A.
Piazza ...
SASSUOLO

Ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le seguenti Condizioni di assicurazione:

Art. 2 (Altre Assicurazioni – obbligo di richiedere l'Indennizzo a ciascun assicuratore ed esclusione della Responsabilità Solidale con altri assicuratori); **Art. 6** (Aggravamento del Rischio); **Art. 8** (Diritto di recesso dopo ogni Sinistro); **Art. 9** (Tacita Proroga del contratto in mancanza di disdetta 60 giorni prima della scadenza); **Art. 15** (Soggetti non considerati terzi); **Art. 16** (Limiti territoriali); **Art. 17** (Rischi esclusi); **Art. 18** (Limiti di risarcimento); **Art. 19** (Regolazione del Premio); **Art. 20** (Obblighi in caso di Sinistro)



IL CONTRAENTE
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
CARLA MARTINELLI

Il Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto dall'intermediario, prima della sottoscrizione della Polizza:

- il Fascicolo Informativo (contenente la Nota Informativa, comprensiva del Glossario, e le Condizioni di Assicurazione) di cui al Regolamento Isvap n. 35 del 26/5/2010, di averne preso visione e di accettarne i contenuti;
- le Informative precontrattuali e i documenti di cui all'art. 49, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006.

IL CONTRAENTE _____

Il Contraente dichiara altresì di aver ricevuto e firmato, prima della sottoscrizione della polizza, il Questionario sull'adeguatezza del contratto offerto di cui all'art. 52 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 e conferma la volontà di stipulare il presente contratto.

IL CONTRAENTE _____

Il presente contratto è stato redatto dall'Agenzia di TRIPLO

|| 13/09/2013

in SASSUOLO

Dichiaro di aver ricevuto oggi 13/09/2013
prima rata di premio

alle ore

20

l'importo totale della

Firma dell'Agente o Esattore

R.C. DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO

ALLEGATO N° AG A POLIZZA N° 0668.5104639.18

Contraente ISTITUTO COMPRENSIVO SEVERINO FABRIANI SPI

Le condizioni che seguono annullano e sostituiscono integralmente le definizioni, condizioni generali di assicurazione, norme che regolano l'assicurazione, condizioni aggiuntive, condizioni speciali, condizioni particolari e dichiarazioni dell'Assicurato, contenute nello stampato Mod 1455 Rischi Diversi

Si intendono operanti le seguenti Condizioni Aggiuntive : _____

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

- **Assicurato:** il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto;
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti;
- **Cose:** sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- **Franchigia:** *la parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di Polizza espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato;*
- **Indennizzo/Risarcimento:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- **Premio:** *la somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione;*
- **Rischio:** la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- **Scoperto:** *la parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;*
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- **Società:** l'impresa assicuratrice;
- **Appaltatore/Subappaltatore:** la persona fisica o giuridica, *avente sede legale/amministrativa nel territorio Italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino*, cui l'Assicurato ha ceduto direttamente in appalto/subappalto l'esecuzione di una parte dei lavori nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, o dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Altre assicurazioni

Il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo/Risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Se il Contraente, o l'Assicurato, non paga i premi o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (articolo 1901 del Codice Civile).

Art. 4 - Frazionamento del premio

Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato.

Art. 5 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 - Aggravamento del rischio

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 7 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo/Risarcimento, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore a un anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

Art. 12 – Soggetti Assicurati

L'assicurazione vale per gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, esclusi quelli universitari.

La garanzia è prestata a favore :

- dell'Istituto scolastico;
- del Capo d'istituto;
- degli allievi, iscritti alla scuola, ivi compresi gli allievi ospiti dei convitti per i quali la copertura sarà operante come se le persone assicurate svolgessero attività didattica 24 ore su 24;
- di tutti gli operatori della scuola (insegnanti di ruolo e non, supplenti annuali e temporanei, personale non docente di ruolo e non, siano essi dipendenti dello Stato o di Enti locali);
- di tutti i dipendenti dell'Istituto scolastico (non dipendenti dello Stato o di Enti locali);
- dei genitori quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974, e quando sono nelle vesti di accompagnatori durante viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche in genere (settimane bianche comprese);
- dei partecipanti ai corsi serali, ai corsi ISTF, EDA, ai corsi di alfabetizzazione di 150 ore con esclusione della garanzia "itinere";
- degli alunni di altre scuole, anche stranieri che siano temporaneamente ospiti dell'istituto, per attività scolastiche e culturali;
- degli ex alunni che frequentano tirocini formativi e di orientamento post diploma;
- del responsabile della sicurezza ai sensi del D.lgs. 19/9/1994, n. 626 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 13 – Precisazione ai sensi della Circolare Ministeriale 2170 del 30/05/96

Si prende atto tra le Parti che Contraente e Beneficiaria del contratto, e pertanto ad ogni effetto Assicurato, è l'Amministrazione Scolastica per fatto dei propri docenti, alunni, etc..., nonché l'Istituzione scolastica e/o il Ministero dell'Istruzione in quanto legittimati passivi.

Art. 14 – Attività assicurata

L'assicurazione è prestata per danni conseguenti :

a tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi o comunque siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti o organi autorizzati dagli stessi.

A titolo esemplificativo si possono indicare, oltre la normale attività di studi: le ore di educazione fisica in palestra, in piscina e su campi sportivi in genere, le attività ginnico-sportive extracurricolari, i viaggi di istruzione, le gite scolastiche (comprese settimane bianche) nonché ogni permanenza fuori della scuola a scopo didattico e sportivo senza limitazione di orari e anche fuori del territorio comunale, compresi i pernottamenti e/o soggiorni continuativi anche all'estero, le attività di ricreazione all'interno e all'esterno della scuola, le visite guidate a musei, aziende, laboratori (purché tali visite non comportino esperimenti e prove pratiche dirette), le attività culturali in genere.

L'assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi dagli allievi durante il tragitto casa-scuola e viceversa e durante l'intervallo fra le attività mattutine e quelle pomeridiane in cui gli alunni rimangono in Istituto.

- pag. 5 di 13 -

Art. 15 – Massimali di garanzia

L'assicurazione vale fino alla concorrenza complessiva, per capitali, interessi e spese di:

A - Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.)

€ 2.500.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà con il limite di:

€ 2.500.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali

€ 2.500.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone

B - Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro dipendenti, non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi del D. Lgs. 10.9.2003, n. 276 (c.d. Legge Biagi), parasubordinati, allievi ed operatori della scuola - R.C.O.

€ 2.500.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero dei dipendenti infortunati con il limite di:

€ 1.500.000,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato

Art. 16 - Oggetto dell'assicurazione

A) Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza dei massimali convenuti, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

B) Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro dipendenti, non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi del D.Lgs 10.9.2003, n. 276 (c.d. Legge Biagi), parasubordinati, allievi ed operatori della scuola – R.C.O.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi:

- degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche;
- del D. Lgs 23 febbraio 2000, n. 38;
- del D. Lgs 10 settembre 2003, n. 276

per gli infortuni sofferti:

- a) dai prestatori di lavoro da lui dipendenti;
- b) dai lavoratori parasubordinati;
- c) dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal citato D.Lgs 276/2003;
- d) dagli allievi e dagli operatori della scuola, obbligatoriamente assicurati all'INAIL;

2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1), cagionati ai suindicati soggetti da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.Lgs 23 febbraio 2000, n. 38.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, ove previsto.

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

L'assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti dell'impresa assicurata regolarmente iscritti all' INAIL.

Dall'assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Norme comuni ai punti A) e B)

Tanto l'assicurazione R.C.T. che l'assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 17 - Responsabilità Civile personale dei prestatori di lavoro e degli operatori della scuola

La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori con rapporto di lavoro regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, degli operatori della scuola, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche e/o integrazioni, per danni involontariamente cagionati:

- a) ai "terzi", nel limite del massimale previsto per la R.C.T., esclusi tutti i soggetti indicati al primo comma, salvo quanto previsto al successivo comma b);
- b) - altri dipendenti dell'Assicurato;
 - ai lavoratori parasubordinati;
 - ai lavoratori utilizzati ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
 - agli operatori della scuola,

limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale, semprechè in polizza sia prevista la garanzia di R.C.O. ed entro il limite del massimale previsto per la stessa.

Art. 18 - Danni fra allievi, operatori della scuola e genitori membri di diritto degli organi collegiali

La garanzia comprende i danni che gli allievi, gli operatori della scuola,fermo restando quanto previsto al precedente art. 17, nonché i genitori membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31/5/1974, possono cagionarsi fra di loro

Art. 19 - Lesioni personali subite dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL

Per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio (escluse le malattie professionali) sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL.

Art. 20 - Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da partecipazione occasionale o per fatto dei prestatori di lavoro

A deroga delle esclusioni di polizza la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- pag. 7 di 13 -

- a) per danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- b) per danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte - non controllate, collegate o consorziate con l'Assicurato - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- c) per danni cagionati a terzi dai dipendenti dell'Assicurato, dai lavoratori parasubordinati, dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.lgs n. 276 del 10.09.2003, dagli allievi e dagli operatori della scuola, *fermo quanto previsto all'art. 14 - Attività assicurata*, nonché da eventuali Appaltatori/Subappaltatori dei lavori.

Art 21 - Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente;*
- b) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);*
- c) *le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibite, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto disposto ai precedenti articoli: 18) limitatamente ai genitori membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. 416 del 31/5/1974, 19) e 20) lettera b);*
- d) *gli appaltatori/subappaltatori e loro dipendenti, salvo che per le lesioni gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale.*

Art. 22 - Garanzie comprese automaticamente nell'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

a) Danni al materiale didattico

La garanzia comprende i danni cagionati al materiale didattico di proprietà di terzi.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con un limite di risarcimento di € 52.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con deduzione di una franchigia fissa ed assoluta per ciascun sinistro di € 250,00.

b) Committenza veicoli

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti, dai lavoratori parasubordinati, nonché da coloro che prestano la loro attività ai sensi del D. Lgs. 10.9.2003, n. 276 (c.d. Legge Biagi) in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, purchè non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

c) Danni da interruzione o sospensione d'attività

A parziale deroga dell'art. 25 lettera A punto 13 *Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T.*, delle Condizioni Generali, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o

- pag. 8 di 13 -

parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di € 1.600,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 160.000,00.

d) Danni da incendio

A parziale deroga dell'art. 25, lettera A, punto 2 *Rischi esclusi dall'assicurazione*", la garanzia comprende i danni cagionati alle cose di terzi da incendio delle cose dell'Assicurato, o da lui detenute. In caso di esistenza di altra copertura incendio/ricorso terzi, la presente estensione di garanzia sarà operante per la parte di danno eccedente il massimale assicurato con la Polizza Incendio.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo di € 500,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 160.000,00.

e) Spazi attrezzati a parcheggio

L'assicurazione copre anche i rischi inerenti all'esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprietà dei dipendenti. *Per ogni sinistro tale garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 150,00 per ciascun veicolo, con esclusione comunque dei danni da furto e di quelli conseguenti al mancato uso.*

Art. 23 - Franchigia per danni a cose

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di € 100,00 per ogni danneggiamento a cose fermo restando eventuali maggiori franchigie e/o scoperti ove previsti.

Art. 24 - Limiti territoriali

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) è operante per i danni verificatisi *nel territorio di tutti i Paesi europei.*

Nel caso di partecipazione a stages e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia s'intende valida in tutti i Paesi del mondo, *esclusi U.S.A., Canada e Mexico.*

Limitatamente all'attività svolta al di fuori del territorio dello Stato Italiano, l'assicurazione si intende prestata nel limite del massimale indicato al precedente articolo 15, ma con un massimo risarcimento di € 1.600.000,00 per sinistro qualora il massimale di R.C.T. sia superiore al predetto limite.

L'assicurazione R.C.O. è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

Art. 25- Rischi esclusi dall'assicurazione

A) L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) non comprende i danni:

- 1) provocati da soggetti diversi dai lavoratori dipendenti o parasubordinati dell'Assicurato nonché dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D. lgs n. 276 del 10.09.2003 e dagli operatori della scuola, della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, salvo quanto disposto all'art. 18 – Danni fra allievi, operatori della scuola e genitori membri di diritto degli organi collegiali – ed all'art. 20 – Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per fatto di – comma a) e c);**
- 2) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;**
- 3) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;**

- pag. 9 di 13 -

- 4) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
 - 5) da impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
 - 6) a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo ed alle cose trasportate, sollevate, caricate o scaricate, rimorchiate, salvo quanto disposto dall'art. 22 – Danni al materiale didattico;
 - 7) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
 - 8) a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate;
 - 9) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi;
 - 10) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;
 - 11) a condutture ed impianti sotterranei in genere e quelli ad essi conseguenti;
 - 12) cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
 - 13) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
 - 14) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
 - 15) relativi ad attività di Internet Provider e qualsiasi altra attività di progettazione e/o produzione di software o hardware destinati all'uso nel o per il settore Internet;
 - 16) cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi; la presente esclusione non vale per i danni provocati dalla somministrazione o dalla vendita al dettaglio nell'istituto, di generi alimentari purchè la somministrazione o la vendita ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione.
- B) L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro (R.C.O.) non comprende i danni:**
- 17) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;
 - 18) derivanti da campi elettromagnetici relativi ad attività nei settori: radio e tv, telefonia fissa e mobile;

- 19) derivanti sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana;
- 20) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- 21) da detenzione o impiego di esplosivi.

Art. 26 - Regolazione del Premio

Al momento della stipulazione del presente contratto il Contraente, o l'Assicurato, dichiara il numero degli alunni iscritti, e su di esso viene calcolato il premio che deve anche intendersi quale premio minimo lordo anticipato in via provvisoria regolabile alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso a seconda delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio.

Ogni eventuale variazione successiva alla data di decorrenza del contratto verrà conteggiata in sede di regolazione sulla base del premio lordo pro-capite indicato nel conteggio di polizza, che deve intendersi su base annua, indipendentemente dalla data della effettiva variazione. Fermo restando che le variazioni avranno comunque effetto dalle ore 24 del giorno risultante dal Registro degli iscritti che la scuola si impegna ad esibire a semplice richiesta della Società.

A tale scopo:

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società il numero definitivo degli alunni iscritti e si impegna ad integrare il premio anticipato in via provvisoria nei 15 giorni dalla data di consegna dell'appendice di regolazione.

In caso di mancata comunicazione dei dati o di mancato pagamento della differenza attiva dovuta la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente, o l'Assicurato, abbia adempiuto ai suoi obblighi e trova applicazione il disposto dell'Art. 1901, comma 2, del Codice Civile; il Premio minimo annuo anticipato per le rate successive, viene considerato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto della Società a pretendere il conguaglio del Premio. Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente, o l'Assicurato, non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, la Società non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli; il Contraente, o l'Assicurato, è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta.

Art. 27 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, *il massimale indicato all'art. 15 – Massimali di garanzia - per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.*

Art. 28 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro deve essere dato avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro 3 giorni da quando se ne è avuta conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Art. 29 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato *entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale indicato al precedente articolo 15 per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.*

In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, la Società continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (operanti solo se richiamate in premessa)

A) Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà dei fabbricati che costituiscono bene strumentale per lo svolgimento dell'attività assicurata

L'assicurazione comprende i Rischi relativi all'esistenza di:

- impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili
- antenne radiotelevisive
- aree di pertinenza del fabbricato, (anche se tenute a giardino o parco), compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso
- giochi per bambini

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- *spargimento di acqua salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubature e/o condutture;*
- *umidità, stitlicidio ed insalubrità dei locali;*
- *trabocco o rigurgito della rete fognaria pubblica;*
- *proprietà di parchi di superficie superiore ad un ettaro*
- *attrezzature ed impianti sportivi*

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture nonché trabocco o rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza del fabbricato assicurato, *la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 250,00 per ciascun sinistro e con un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 160.000,00.*

L'assicurazione è operante esclusivamente per fabbricati in buone condizioni di statica e manutenzione.

- pag. 12 di 13 -

- Se l'assicurazione riguarda fabbricati locati in leasing ed è stipulata dall'utilizzatore per conto della Società di leasing, la garanzia opera unicamente per la responsabilità civile derivante alla stessa Società di leasing in qualità di proprietario ("Assicurato"), con esclusione dal novero dei terzi dell'utilizzatore ("Contraente")
- La garanzia comprende i rischi derivanti da lavori di ordinaria manutenzione, pulizia e simili dei fabbricati e relativi rischi complementari. Qualora tali attività siano affidate a soggetti non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, la garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori, anche ai sensi del D. lgs 494/96 e successive modificazioni e/o integrazioni.
- L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente i lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei fabbricati assicurati anche ai sensi del D. lgs 494/96 e successive modificazioni e/o integrazioni, e semprechè l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori. *S'intendono comunque esclusi i danni derivanti di sopraelevazione o demolizione.*

B) Esclusione R.C.O.:

S'intende abrogato e privo di ogni effetto l'art. 16 lettera B) Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro dipendenti, non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi del D.Lgs 10.9.2003, n. 276 (c.d. Legge Biagi), parasubordinati, allievi ed operatori della scuola - R.C.O.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE sui rischi oggetto dell'assicurazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 – 1893 – 1910 del Codice Civile, con l'avvertenza che ogni deroga, modifica o integrazione alle seguenti dichiarazioni deve esplicitamente risultare dal testo di Polizza.

Il Contraente/Assicurato dichiara:

- a) di non aver mai avuto Sinistri negli ultimi due anni;
- b) di non essere assicurato per rischi analoghi con altre società;
- c) di non avere mai avuto analoghe polizze stornate per sinistri.

IL CONTRAENTE
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
CARLA MARTINELLI

FONDIARIA-SAI S.p.A.
Divisione FONDIARIA

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli:

Art. 2 (Altre assicurazioni – obbligo di richiedere l'Indennizzo a ciascun assicuratore ed esclusione della responsabilità solidale con altri assicuratori); Art. 5 (Modifiche dell'assicurazione); Art. 6 (Aggravamento del rischio); Art. 8 (Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di Sinistro); Art. 9 (Proroga tacita del contratto, in mancanza di disdetta data almeno 60 giorni prima della scadenza); Art. 10 (Oneri fiscali); Art. 21 (Soggetti non considerati terzi); Art. 24 (Limiti territoriali); Art. 25 (Rischi esclusi dall'assicurazione); Art. 26 (Regolazione del premio); Art. 28 (Obblighi in caso di sinistro).

IL CONTRAENTE
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
CARLA MARTINELLI

- pag. 13 di 13 -

FONDIARIA-SAI S.p.A.
Sede Legale e Direzione Torino
10126 - Corso Galileo Galilei, 12
Tel. (+39) 011.6657111 - Fax (+39) 011.6657685
www.fonditalia-sai.it

Direzione Firenze
50129 - Via Lorenzo il Magnifico, 1
Tel. (+39) 055.47941
Fax (+39) 055.476026

Capitale sociale € 167.043.712,00 Int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00818570012 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00006 - Società capogruppo del gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030

GRUPPO
FONDIARISAI

QUESTIONARIO SULL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO OFFERTO

Questionario N: 3718

A - Informativa anagrafica

A1 - Generalità del Dichiarante:

Cognome nome / Denominazione o Rag. Soc: **ISTITUTO COMPRENSIVO SEVERINO FABRIANI SPILAMBERTO**

Residenza / Sede Indirizzo e n°: **V.LE MARCONI 6**

Città: **SPILAMBERTO**

Prov: **MO**

CAP: **41057**

A2 - Le necessità assicurative sono per:

A3 - Dati anagrafici del Cliente di polizza

1. Relazione tra il Cliente e il Dichiarante:

B - Informazioni sulle aspettative del cliente in relazione al contratto

1. Quali sono gli obiettivi assicurativi che intende perseguire con la stipula del contratto?

NON RISPONDE

2. Sono in corso coperture assicurative che già soddisfano i suddetti obiettivi?

non risponde

3. Tipologia prestata

4. Qual è la disponibilità di spesa per l'acquisto del contratto?


Da Eur. 1.000,01 a Eur. 2.500,00

5. Con quale tipo di rateizzazione intende pagare la polizza?

Annuale

6. Su quale orizzonte temporale intende orientarsi per tutelare l'area dei bisogni prescelta?

luogo, data e firma dell'intermediario



**LA DIRIGENTE SCOLASTICA
CARLA MARTINELLI**

firma del Cliente

Preventivo N° _____

Polizza N° **0668510463918**

Appendice/Allegato N° _____



INFORMATIVA

Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196

In conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la sottoscritta Società - in qualità di Titolare - La informa sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice)

1. Trattamento dei dati personali per finalità consulenziali

La Società tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per valutare le Sue esigenze assicurative al fine di proporLe o consiglarLe contratti assicurativi ad esse adeguati.

In tal caso, ferma la sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato è strettamente necessario alla formulazione di proposte assicurative e qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà fornirLe quanto sopra.

2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali

In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di informazione e promozione commerciale o di vendita a distanza di prodotti e servizi della Società del Gruppo UNIPOL (1), nonché di ricerche di mercato, anche mediante l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza quali posta, telefono, messaggi di tipo Mms o Sms, sistemi automatici di chiamata, posta elettronica, telefax o tramite altri strumenti elettronici.

In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza in relazione alla valutazione delle Sue esigenze assicurative e alla proposta di contratti assicurativi ad esse adeguati, precludendo solo l'espletamento delle attività indicate nel presente punto.

3. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.

La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:

- a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo gli Agenti della Società, i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle strutture aziendali nell'ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento e delle categorie di incaricati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (2);

- b) in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari.

4. Comunicazione dei dati personali

I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per obbligo di legge o, per le finalità sopra descritte, a società che prestano servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa, nonché, per le finalità di cui al punto 2, a Società del Gruppo UNIPOL (1), Società specializzate in promozione commerciale, vendita diretta e ricerche di mercato.

L'elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (2).

5. Trasferimento di dati all'estero

I dati personali non saranno trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

6. Diritti dell'interessato

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19/3/2010 Lei potrà inoltre revocare, in ogni momento e senz'oneri, il consenso prestato per il trattamento di cui al punto 2 che precede effettuato mediante tecniche di comunicazione a distanza. Per l'esercizio di tali diritti Lei potrà rivolgersi al Responsabile per il diritto di accesso c/o Ufficio Privacy (fax 011/6533613).

(1) società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

(2) elenco disponibile sul sito www.fondiarai-sai.it o presso l'Ufficio Privacy (fax 011-6533613)

FONDIARIA - SAI S.p.A.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa ricevuta, di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196, acconsento ai sensi degli artt. 23 e 26 del Decreto al trattamento, da parte del Titolare e degli altri soggetti indicati nell'informativa dei dati personali sia comuni sia sensibili che mi riguardano, funzionale alla valutazione delle mie esigenze assicurative e finalizzato alla proposta di contratti assicurativi ad esse adeguati;

* * *

Ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e dell'art. 15 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19/3/2010 acconsento al trattamento, da parte del Titolare, delle Società del Gruppo UNIPOL (1) o di Società specializzate in promozione commerciale, vendita diretta e ricerche di mercato, dei dati personali comuni che mi riguardano per finalità di informazione e promozione commerciale o di vendita a distanza di prodotti e servizi della Società del Gruppo UNIPOL (*), nonché di ricerche di mercato, anche mediante l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza quali posta, telefono, sistemi automatici di chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi di tipo Mms o Sms o altri strumenti elettronici. SI NO

(*) società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Data 13/09/13

Firma _____

Unipol	FONDIARIA SAI S.p.A. Sede Legale e Direzione Torino	Direzione Firenze	Capitale Sociale € 1.194.672.973,83 in Verso Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita IVA 04710570121. Informazione ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (art. 1 del Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio).
	10126 - Corso Garibaldi 12 Tel. +39 011 6533613 Fax +39 011 6533614 www.fondiarai-sai.it	50128 - Via Lombrice Magnifica Tel. +39 055 47541 Fax +39 055 47525	Gruppo UNIPOL S.p.A. - Sede di Azio - Impresa di Assicurazione e Rassicurazione Sic. l. n. 1/190206 A licenza emessa dal Gruppo Assicurazione Unipol iscritta all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 045